

Comune di FIANO (TO)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di FIANO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 - Soggetto attivo

E' soggetto attivo del tributo il Comune di FIANO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 - Componenti del tributo

Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:

- o nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
- o nella tassa sui rifiuti (**TARI**), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I tre tributi IMU, TASI e TARI vengono disciplinati a mezzo di autonomi e specifici regolamenti approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente Locale.

Art. 5 - Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

In sede di prima applicazione dei tributi TASI e TARI si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato.

Si richiamano inoltre tutte le prescrizioni eventualmente contenute negli specifici regolamenti delle singole imposte approvati.

Art. 6 - Rimborsi e compensazioni

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio detta-

to dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il contribuente potrà richiedere che gli importi versati in eccedenza vengano compensati con altri periodi di imposta o altri tributi comunali, purché compatibili.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nei regolamenti comunali.

Art. 7 - Funzionario responsabile

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 8 - Verifiche e accertamenti

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del co-

dice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Tali comunicazioni possono essere sostituite da collegamenti informatici tra i software gestionali esistenti, nel rispetto dei limiti di accesso dei singoli utenti.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettificata o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche

più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato o altre modalità, anche informatiche, purché compatibili con la contabilità pubblica e con la legislazione vigente.

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 9 - Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 10 - Riscossione coattiva

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 11 - Importi minimi

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 - Trattamento dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi comunali sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 14 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)**

Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Presupposto	1
Art. 3 - Soggetto attivo	1
Art. 4 - Componenti del tributo	1
Art. 5 - Dichiarazione	2
Art. 6 - Rimborsi e compensazioni	2
Art. 7 - Funzionario responsabile	3
Art. 8 - Verifiche e accertamenti	3
Art. 9 - Accertamento con adesione	5
Art. 10 - Riscossione coattiva	5
Art. 11 - Importi minimi	5
Art. 12 - Trattamento dati personali	5
Art. 13 - Norma di rinvio	6
Art. 14 - Entrata in vigore	6